

Novità fiscali del 21 giugno 2010: quando l'avvocato non può chiedere onorari alla controparte; interpello: non sono ammesse istanze inviate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi; la cessazione dell'attività è presupposto necessario per il diritto alla pensione; pensione di reversibilità percepita dal coniuge superstite e dai figli minori: come si presenta la dichiarazione dei redditi; novità in materia di antiriciclaggio; fisco: contrasto alle "case fantasma"; Istat: indice di rivalutazione del TFR di maggio 2010

Publicato il 21 giugno 2010

quando l'avvocato non può chiedere onorari alla controparte; interpello: non sono ammesse istanze inviate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi; la cessazione dell'attività è presupposto necessario per il diritto alla pensione; pensione di reversibilità percepita dal coniuge superstite e dai figli minori: come si presenta la dichiarazione dei redditi; novità in materia di antiriciclaggio; fisco: contrasto alle "case fantasma"; Istat: indice di rivalutazione del TFR di maggio 2010

Indice:

- 1) Quando l'avvocato non può chiedere onorari alla controparte**
- 2) Interpello: Non sono ammesse istanze inviate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi**
- 3) La cessazione dell'attività è presupposto necessario per il diritto alla pensione**
- 4) Pensione di reversibilità percepita dal coniuge superstite e dai figli minori: come si presenta la dichiarazione dei redditi**
- 5) Novità in materia di antiriciclaggio**
- 6) Fisco: Contrasto alle "case fantasma"**
- 7) Istat: Indice di rivalutazione del TFR di maggio 2010**

1) Quando l'avvocato non può chiedere onorari alla controparte

L'avvocato non può richiedere onorari e spese alla controparte quando la causa prosegue anche dopo la transazione, nella quale viene dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Affinché sussista l'obbligazione solidale al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese in favore degli avvocati che hanno partecipato al giudizio, ai sensi dell'art. 38 della legge professionale forense, è necessaria la definizione del giudizio stesso con una transazione (o con un accordo equivalente) che sottragga al giudice la definizione del giudizio e la pronuncia in ordine alle spese.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14193 del 2010.

In particolare, quando la causa sia stata definita dal giudice con una pronuncia di cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta transazione e di rigetto della richiesta di condanna alle spese per soccombenza virtuale, la norma (che si riferisce ad ogni accordo con cui le parti facciano cessare, senza la pronuncia del giudice, una lite già cominciata) non si può applicare.

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 14193 del 12/06/2010)

2) Interpello: Non sono ammesse istanze inviate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi

La prima regola per l'interpello è la preventività. Con la circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito la natura preventiva dell'istituto del diritto di interpello: Non possono essere ammesse istanze inviate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi, né istanze lacunose o generiche.

Così gli interpelli per poter essere ammessi dall'Agenzia delle Entrate devono quindi essere preventivi e concreti.

Vengono considerate inammissibili in via assoluta:

- Le istanze prive dei dati identificativi dell'istante e del suo legale rappresentante nonché mancanti della sottoscrizione;
- le istanze presentate dai professionisti privi di procura;
- le istanze presentate dai consulenti con riferimento a questioni prospettate da questi ultimi in maniera generale ed astratta;
- le istanze che costituiscono mere reiterazioni di precedenti istanze ovvero richieste di riesame;
- le istanze che interferiscono con l'esercizio dei poteri accertativi, riguardando fattispecie già sottoposte a controllo o per le quali siano state presentate istanze di rimborso o istanze di annullamento, anche parziale, in autotutela.

Sono ugualmente inammissibili:

- le istanze di interpello ordinario presentate in mancanza di condizioni obiettive di incertezza, ossia qualora sulle norme invocate siano stati già forniti chiarimenti dall'amministrazione;
- le istanze di interpello ex art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973 nelle ipotesi in cui la norma della quale si richiede la disapplicazione non ha "lo scopo di contrastare comportamenti elusivi";
- le istanze di interpello ex art. 37-bis, comma 8, citato, presentate dalle società non operative le quali beneficerebbero di una causa di esclusione automatica della relativa disciplina;
- le istanze di interpello non preventivo;

- le istanze di interpello non sufficientemente circostanziate nella definizione della fattispecie concreta in relazione alla quale è richiesto il parere.

L'interpello deve essere presentato preventivamente, prima cioè che il contribuente ponga in essere il comportamento oggetto dell'istanza.

Nell'istanza devono essere esposti in modo chiaro e documentati in maniera esaustiva tutti gli elementi utili a ricostruire il caso concreto in relazione al quale l'Agenzia delle Entrate è chiamata a esprimere il proprio parere.

Questi sono gli elementi , secondo la circolare n. 32/E/2010, la cui indicazione rende un interpello "concreto":

- il tipo di istanza;

- i dati identificativi del contribuente e degli eventuali diretti interessati;

- la descrizione puntuale della situazione concreta che ha generato il dubbio, senza limitarsi a indicazioni sommarie e approssimative;

- il valore economico del caso in questione, qualora rilevabile,

(Agenzia delle Entrate, circolare n. 32/E del 14/06/2010)

3) La cessazione dell'attività è presupposto necessario per il diritto alla pensione

Per la pensione dei Consulenti del lavoro, è necessaria la cancellazione dall'albo.

La Sezione lavoro della Corte Suprema di Cassazione, la con sentenza n. 12966 del 27 maggio 2010, ha stabilito che la cessazione dell'attività lavorativa costituisce, al pari del requisito anagrafico e di quello contributivo minimo, un presupposto necessario per l'insorgenza del diritto alla pensione di anzianità per i consulenti del lavoro, quindi soltanto dal momento della cancellazione dall'albo, che è indicativo della cessazione dell'attività, è configurabile un diritto potestativo e imprescrittibile al pensionamento.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 12966 del 27/5/2010)

4) Pensione di reversibilità percepita dal coniuge superstite e dai figli minori: come si presenta la dichiarazione dei redditi

L'Agenzia delle Entrate, nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (Modello Unico/PF e Modello 730) ha precisato che i genitori esercenti la patria potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore.

I redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai genitori unitamente ai propri redditi con un unico modello dichiarativo.

Non sono, però, soggetti all'usufrutto legale:

- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o a professione;

- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione, tuttavia, non opera per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);

- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà;

- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.

Sotto il profilo dichiarativo, i redditi dei figli sottratti a usufrutto legale e, nel caso specifico, la quota di pensione reversibile spettante ai figli, devono essere dichiarati con un modello intestato al figlio, ma compilato e sottoscritto dal genitore esercente la potestà.

Dunque, il genitore dovrà presentare una dichiarazione per conto dei figli solo

nel caso in cui oltre al reddito della pensione, gli stessi posseggano anche altri

redditi.

In caso contrario le ritenute alla fonte operate dall'istituto previdenziale nel corso dell'anno e riassunte nel modello CUD di ognuno dei due figli esauriscono il prelievo tributario.

(Fondazione studi Consulenti del Lavoro, parere n. 18 del 15/06/2010)

5) Novità in materia di antiriciclaggio

Il Decreto Legge 78 del 2010 (cd. “manovra correttiva 2010”), in vigore dal 31 maggio 2010, ha introdotto una serie di nuove disposizioni in materia di “antiriciclaggio”.

Le principali novità sono:

- il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta, di importo pari o superiore a 5.000 euro;
- l’introduzione del cosiddetto “elemento di sospetto” nel caso di ricorso frequente o ingiustificato a perazioni in contanti;
- il generale inasprimento delle sanzioni in materia.

Limitazione all’uso del contante: nuova soglia (art. 20)

Riguardo la limitazione all’uso del contante, l’art. 20 del neo decreto ha ridotto

la soglia oltre la quale è fatto divieto di trasferire denaro, libretti al portatore e di emettere assegni trasferibili, portandola da 12.500 a 5.000 euro.

Ne consegue, quindi, che:

E’ vietato utilizzare denaro contante in una unica soluzione per importi pari o superiori ad Euro

5.000.

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Il divieto è particolarmente rilevante perché interessa tutti i cittadini a prescindere dal ruolo e dall'attività svolta.

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono contenere l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Inoltre, all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste italiane.

Gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario con la clausola di non trasferibilità.

Se di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente il rilascio senza la clausola di non trasferibilità.

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 Euro.

I libretti con saldi superiori a tali limiti dovranno essere estinti ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto sotto la "nuova soglia" (la precedente era 12.499 Euro) entro il 30 giugno 2011.

Peraltro, la nuova soglia interessa anche i professionisti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai, revisori contabili eccetera) perché, se in relazione ai loro compiti di servizio hanno notizia di infrazioni dei divieti devono comunicarlo entro 30 giorni al ministero dell'Economia per la relativa contestazione (è il caso, ad esempio, di un cliente che effettua il pagamento di una fattura per contanti di importo superiore ai 5.000

euro e la circostanza emerga al consulente che cura la registrazione in contabilità dell'operazione).

In caso, invece, di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli simili, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane al momento dell'accettazione dei versamenti.

Uso frequente del contante come “elemento di sospetto” (art. 36)

Il D.L. n. 78/2010, in tema di elementi da considerare da parte degli intermediari per la segnalazione di operazioni sospette, stabilisce che è un “elemento di sospetto” il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di soglia di cui si è detto sopra. In particolare costituisce elemento di sospetto, in tale caso, il prelievo o il versamento in contanti con intermediari finanziari di importo pari o superiore a Euro 15.000.

In sostanza, le movimentazioni di contante, anche sotto la soglia dei 5.000 Euro, frequenti e ingiustificate, specialmente se di importo che eccede i 14.999 Euro, saranno considerate (dal 31 maggio 2010) dagli intermediari elementi per inviare una segnalazione di operazione sospetta.

Le sanzioni

Sono state ulteriormente inasprite le sanzioni per le violazioni alle suddette norme in materia di limitazione all'uso del contante. Le sanzioni riguardano sia i soggetti che compiono gli illeciti che gli intermediari ed i professionisti che hanno l'obbligo di vigilare.

Rapporti con i soggetti non residenti ed in particolare con quelli situati in paradisi fiscali (“black list”).

Le novità su tale materia sono tre:

- Divieto di operazioni e consulenze con soggetti residenti in paesi “black list” (art. 36).

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze emanerà un decreto che individuerà una serie di paesi ad alto rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e per i quali sussiste assenza di scambio di informazioni (cosiddetta “super black list”).

Per conseguenza, i soggetti destinatari del D.Lgs. n. 231/2007 (banche, intermediari finanziari, professionisti, ecc.) dovranno astenersi da rapporti, operazioni e consulenze a favore di soggetti di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime con azioni al portatore aventi sedi nei paesi di cui al suddetto decreto (poiché in tali casi non è possibile individuare il beneficiario effettivo dell’operazione o della consulenza).

- Autorizzazione agli appalti pubblici per i soggetti residenti in paesi “black list” (art. 37).

Le imprese residenti nei paesi inclusi nelle vigenti “black list” potranno partecipare agli appalti pubblici in Italia solo dopo l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze a seguito della comunicazione dei dati dei titolari effettivi dell’impresa. Sul punto dovrà essere emanato un apposito decreto entro questo mese (giugno 2010).

c) Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per l’apertura di rapporti con operatori finanziari (art. 34).

I contratti stipulati dagli operatori finanziari con clienti non residenti riguardanti l’apertura o la chiusura di un rapporto continuativo devono riportare il codice fiscale del cliente non residente.

6) Fisco: Contrasto alle “case fantasma”

La Manovra 2010 (D.L. n. 78/2010) contiene, tra le varie misure attivate per contrastare l'evasione fiscale e contributiva, nuove norme in materia di immobili non registrati presso i competenti Uffici catastali.

In particolare, è stato previsto previsto che:

- entro il 31/12/2010 i soggetti titolari di diritti reali su immobili non censiti (o non regolarmente censiti) presso il catasto dovranno provvedere a presentare una formale dichiarazione di aggiornamento catastale;

- entro il 30/09/2010 l'Agenzia del Territorio, dovrà concludere le operazioni preliminari alla presentazione delle citate dichiarazioni di regolarizzazione.

Inoltre, dal 01/07/2010 vengono fissate nuove prescrizioni per i notai in materia di registrazione di ipoteche e trascrizioni, afferenti l'esatta individuazione catastale degli immobili urbani e dei loro titolari anche presso l'Ufficio dei registri immobiliari, con contestuale verifica dell'esatta corrispondenza dello stato di fatto degli immobili con i dati in possesso del Catasto, pena la nullità degli atti redatti.

Funzioni dell'Agenzia del Territorio

L'Agenzia del Territorio, in collaborazione con gli enti locali, ha il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale curando l'integrazione tra i sistemi informativi di interesse fiscale e quelli attinenti alle trascrizioni ed alle iscrizioni in materia di diritti sugli immobili.

L'Agenzia del Territorio ha avviato un'indagine puntuale al fine di pervenire alla regolarizzazione del catasto urbano con l'obiettivo di fare emergere immobili produttivi di reddito.

Con il contributo delle informazioni fornite dall'Agenzia per l'erogazione in agricoltura (AGEA), l'Agenzia del Territorio ha provveduto, peraltro, ad una riclassificazione dei fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali.

Accertamento catastale

Per ricondurre alla legalità gli immobili non accatastati o che abbiano subito una modifica di consistenza o di destinazione d'uso, verrà consentito all'Agenzia del Territorio di effettuare accessi, ispezioni e verifiche avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972.

Obblighi a carico dei notai dal 01/07/2010

Le nuove norme, inoltre, dispongono tassativamente l'obbligo di riportare i dati catastali degli immobili come censiti al catasto anche nelle richieste di registrazione di contratti, scritti o verbali, relativi a:

- locazione o affitto di beni immobili;

- cessioni;

- risoluzioni;

- proroghe, anche tacite.

La mancata o errata indicazione dei dati catastali verrà considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e sarà punita con la sanzione prevista dall'art. 69 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ovvero con l'applicazione della sanzione amministrativa di valore compreso tra 120% e 240% dell'imposta dovuta.

7) Istat: Indice di rivalutazione del TFR di maggio 2010

L'istituto centrale di statistica ha reso noto che l'indice dei prezzi al consumo per il mese di maggio 2010 è stato pari a 137,1 punti.

L'incidenza percentuale della differenza rispetto all'indice in vigore al 31 dicembre 2009 è pari a 0,957290; il calcolo del coefficiente di rivalutazione si esegue sommando il 75% di tale valore con un tasso fisso dell'1,5% annuo, per cui è risultato pari a 1,342968.

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l